

ALLEGATO D

Progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), dell'Intesa (c.d. progetti strategici o di area vasta)

LINEE GUIDA

PER LA STIPULA DELL'ACCORDO CONVENZIONALE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DEGLI UFFICI REFERENTI ED IL RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI ONERI, NONCHÈ ALTRE ATTRIBUZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMI 3 E 5 DELL'INTESA

1. PREMESSA

Le presenti linee guida hanno lo scopo di fornire alcune indicazioni relative all'applicazione dell'Intesa, art. 4, comma 1, art. 6, comma 1, lettera e), punto 2, e art. 8, commi 3 e 5 e del Regolamento, art. 7, art. 8 ed art. 9 per quanto attiene la disciplina delle funzioni degli uffici referenti ed il riconoscimento dei relativi oneri.

2. ENTI DI RIFERIMENTO

Gli uffici referenti sono attivati presso le Regioni Lombardia e del Veneto e le Province di Belluno e di Sondrio, o presso altri Enti pubblici da loro individuati, e svolgono la propria attività per il rispettivo ambito territoriale.

Le Regioni Lombardia e del Veneto e le Province di Belluno e di Sondrio possono provvedere all'individuazione di altri Enti pubblici con provvedimento dei propri organi competenti da comunicare al Comitato paritetico - Fondo Comuni confinanti, prima della stipula dell'atto convenzionale ed ai fini della sua predisposizione.

3. GESTIONE DOCUMENTALE

Le richieste o le proposte di programma dei progetti strategici, inerenti la fase di concessione dei relativi finanziamenti sono presentate allo sportello "centrale" della Segreteria tecnica presso la sede della Provincia autonoma a cui spetta il coordinamento.

Lo sportello "centrale" provvede alla trasmissione in via telematica della relativa documentazione agli uffici referenti presso le Regioni Lombardia e del Veneto e le Province di Belluno e di Sondrio, o presso altri Enti pubblici da loro individuati, per lo svolgimento delle funzioni agli stessi spettanti qualora dette funzioni non siano già state dagli stessi svolte.

La documentazione inerente la gestione dei finanziamenti (richieste di pagamento, di proroghe, di varianti/modifiche etc) viene presentata direttamente agli uffici referenti da parte degli interessati dei beneficiari, anche qualora si tratti delle Regioni del Veneto e Lombardia, e delle Province di Belluno e Sondrio.

La documentazione acquisita da detti uffici nel corso dell'attività istruttoria viene conservata dai medesimi, secondo le stesse modalità operative in uso presso lo sportello "centrale" della Segreteria tecnica, costituendo presupposto per la redazione delle check-list che ne riepilogano l'attività istruttoria di riferimento; sono analogamente conservate le comunicazioni dell'esito dell'istruttoria eventualmente effettuate in via diretta nei confronti degli interessati.

Gli uffici referenti provvedono alla gestione documentale anche attraverso l'utilizzo del software denominato "Sistema di gestione del Fondo Comuni Confinanti – SIEF", al quale

saranno abilitati ad accedere.

Ad avvenuto compimento di tutti gli adempimenti connessi alla rendicontazione finale di ogni singolo intervento finanziato, l'intera documentazione riferita allo stesso viene trasmessa allo sportello "centrale" della Segreteria tecnica per la sua conservazione definitiva nell'archivio generale di deposito esistente.

4. STRUTTURA UFFICI REFERENTI

Gli enti presso cui sono attivati gli Uffici Referenti comunicano al Comitato paritetico - Fondo Comuni confinanti il nominativo ed il ruolo del proprio personale assegnato, garantendo in ogni caso la messa a disposizione di almeno due risorse, anche a tempo parziale, di cui una con qualifica/profilo equivalente a dirigente/direttore che assume il ruolo di responsabile nei confronti del Comitato paritetico - Fondo Comuni confinanti.

Gli enti si fanno altresì carico di segnalare tempestivamente qualsiasi sostituzione di persone nei ruoli indicati.

Il personale assegnato dall'ente per l'attività degli uffici referenti opererà secondo le indicazioni ed in collegamento con lo sportello "centrale" della Segreteria tecnica, nonché con il coordinatore della stessa presso la Provincia autonoma di riferimento.

5. RESPONSABILITÀ UFFICI REFERENTI

Nell'accordo convenzionale di cui all'art. 9 co. 3 del Regolamento, sono definite titolarità e responsabilità in virtù della delega di funzioni degli Uffici referenti.

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO FUNZIONI UFFICI REFERENTI

Le risultanze delle attività spettanti agli uffici referenti vengono rese alla Segreteria tecnica tramite la compilazione di apposite check-list condivise corrispondenti alle verifiche eseguite nelle varie fasi dei compiti attribuiti.

Le check-list vanno sottoscritte dal responsabile individuato dell'Ufficio referente. Laddove le check-list, sottoscritte dal responsabile individuato dell'ufficio referente, non siano condivise mediante strumenti informatici comuni, la trasmissione sarà concordata con la Segreteria Tecnica, in relazione all'adozione dei provvedimenti istruttori.

Gli uffici referenti provvedono inoltre:

1. secondo quanto previsto nell'accordo convenzionale, di cui all'art. 9, comma 3, del Regolamento, all'invio di comunicazioni dell'esito di istruttorie ovvero alla predisposizione degli atti afferenti l'approvazione e la gestione degli interventi finanziati;
2. ai fini dell'erogazione dei contributi ai soggetti attuatori, all'adozione degli atti relativi al pagamento, quali, nel caso di applicazione dell'art. 8 co. 3, decreti di pagamento ovvero nulla osta per l'emissione dei relativi mandati/ordinativi da parte dell'incaricato per la Provincia autonoma di Trento, titolare della contabilità speciale del Fondo comuni confinanti presso la Tesoreria dello Stato, sede di Trento.

Il Comitato paritetico – Fondo Comuni confinanti può altresì attribuire alla Regione/Provincia di _____/altro Ente, le attività della Segreteria tecnica (sportello "centrale") riguardanti le funzioni tecnico-amministrativo-contabili relative alle procedure di attivazione dei programmi degli interventi e delle iniziative, nonché le attività istruttorie, di verifica e di controllo, anche ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 5, dell'Intesa.

7. DURATA DELLE PRESTAZIONI

Gli uffici referenti prestano la propria attività fino alla conclusione degli adempimenti connessi a tutte le progettualità finanziate per il periodo della programmazione pluriennale stabilita dal Comitato paritetico relativamente ai progetti strategici o di area vasta.

È fatta salva in ogni caso la possibilità di apportare all'accordo convenzionale modifiche e/o integrazioni volte ad adeguarne i contenuti rispetto a nuove modalità nella gestione dei finanziamenti eventualmente introdotte dal Comitato paritetico.

8. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO SPESE UFFICI REFERENTI

In sede di predisposizione dell'accordo convenzionale saranno individuati:

- il nominativo e la qualifica/il profilo delle figure professionali assegnate all'ufficio referente, con specifica del dirigente/direttore che assume il ruolo di responsabile nei confronti del Comitato paritetico - Fondo Comuni confinanti;
- il limite complessivo degli importi annuali riconoscibili per le spese previste a carico dell'Ente per il funzionamento dell'Ufficio referente. Tali limiti dovranno rientrare nel massimo del 1,5% delle risorse annuali assegnate all'area territoriale della Provincia di riferimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere e), punto 2, dell'Intesa.

L'importo riconosciuto verrà poi erogato come segue:

- all'inizio di ciascun anno solare, anticipo fino al 40% del limite complessivo degli importi annuali riconosciuti;
- a consuntivo, al termine di ogni anno solare, previa presentazione da parte dell'Ente di riferimento di apposita richiesta corredata dal rendiconto delle spese sostenute dallo stesso per il funzionamento dell'Ufficio referente.

Alla richiesta va allegata una breve relazione illustrativa delle attività svolte.

Dal consuntivo va detratto l'anticipo.

9. ECONOMIE

Eventuali economie rilevate in sede di stipulazione dell'accordo convenzionale rispetto al limite massimo riconoscibile del 1,5% delle risorse annuali assegnate a ciascun ambito territoriale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, sono ridestinate all'area territoriale della Provincia di riferimento.